

*Un normale provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Venezia  
che “mette alla prova” due ragazzi responsabili di atti di bullismo,  
viene interpretato erroneamente dalla stampa  
come una “condanna ad andare a Messa per un anno”*

## **Bullismo e Tribunale per i Minorenni**

---

**DARIO CRESTANI**  
(magistrato)

Nei giorni scorsi vari organi di stampa hanno dato la notizia di una decisione, definita singolare e stravagante, del Tribunale per i Minorenni di Venezia che avrebbe “condannato” due minorenni di Bassano del Grappa, autori di atti di bullismo nei confronti di coetanei, ad andare a messa per un anno.

Un titolo per tutti, ripreso da un importante quotidiano nazionale: “*Atti di bullismo, ragazzi condannati ad un anno di messa*”. Le polemiche sono state immediate e sui siti Web si sono sprecate le invettive contro l'imperante clericalismo e contro il bigottismo dei Giudici, mentre psicologi e opinionisti hanno gridato la loro indignazione perché “la fede non si impone”.

Tutte reazioni che si potevano evitare se si fosse controllata, prima di ogni altra cosa, la fondatezza della notizia che già appariva di per sé poco credibile, e che hanno indotto lo stesso Tribunale per i Minorenni ad emanare un comunicato stampa nel quale si è precisato che “è totalmente falsa la notizia che ai ragazzi sia stato prescritto di andare a messa; non sono mai state date prescrizioni di tale natura e neppure verrebbero date, afferendo alla sfera personalissima del sentimento religioso e alla sua pratica”.

Vediamo allora di chiarire la realtà dei fatti.

L'ordinamento penale minorile è rivolto, più che alla repressione, alla educazione e al recupero dei minori che hanno infranto le regole del vivere civile, con l'applicazione di misure che, nei limiti consentiti dalla legge, non lascino tracce pregiudizievoli al loro futuro. E così al Giudice Minorile sono consentite decisioni come il proscioglimento “per irrilevanza del fatto”, o l'applicazione del “perdono giudiziale”, se il reato commesso non è grave.

Sul solco di questa linea finalizzata a privilegiare le esigenze educative del minore, una legge del 1988 ha introdotto l'ulteriore misura della “sospensione del processo e messa alla prova”. Il Giudice Minorile, generalmente con l'accordo dell'imputato e del suo difensore, “affida il minorenne ai servizi sociali per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno”, secondo un progetto che il minore si impegna ad osservare. Decorso un anno, se la prova ha dato esito positivo, il Giudice dichiara il reato estinto.

È esattamente quello che è avvenuto nel nostro caso. I due minori, attraverso i loro legali, hanno presentato al Giudice un programma che li impegna a frequentare una struttura gestita da religiosi “e a partecipare a tutte le attività in essa previste”, tra le quali ci sono il volontariato, la collaborazione con i religiosi che vi operano, la frequentazione delle funzioni, anche di pratica religiosa, della Comunità.

Non è mai nominata la Messa in particolare, perché non sono specificate in dettaglio tutte le attività svolte dalla struttura, ma la stessa rientra nel generico impegno di partecipare a tutte le attività che vi si svolgono.

Il progetto prevede anche l'impegno a tenere un soddisfacente percorso scolastico.

Il Giudice ha ritenuto il progetto condivisibile in quanto rispondente alle esigenze educative dei minori. Ha sospeso il procedimento incaricando i servizi sociali di controllare e poi riferire sull'esito della prova.

Se per un anno i due ragazzi osserveranno l'impegno che hanno liberamente accettato, il reato commesso sarà dichiarato estinto e non avranno altre conseguenze. Se invece non lo osserveranno, il procedimento penale, sospeso in attesa dell'esito della prova, riprenderà il suo corso.

In definitiva, non c'è stata nessuna condanna e nessuna imposizione ad andare a messa.

Pubblicato su "la Voce dei Berici" del 13 marzo 2011